

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "CORPORATEGUARD"

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti (DIP aggiuntivo, condizioni e scheda e/o certificato di Polizza). Modifiche al Prodotto (ad esempio ulteriori coperture) non previste in detti documenti possono essere concordate con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza *claims made* a copertura della responsabilità civile degli organi di gestione e di controllo.

**Che cosa è assicurato?**

- ✓ Perdite subite dagli assicurati a seguito di una richiesta di risarcimento
- ✓ Somme corrisposte dalla società ad un assicurato, in base ad accordi o disposizioni di legge, a seguito di una perdita da questo subita in conseguenza di una richiesta di risarcimento
- ✓ Costi relativi ad indagini precedenti ad una richiesta di risarcimento
- ✓ Perdite non rimborsabili da parte della società subite da un amministratore indipendente derivanti da una richiesta di risarcimento, secondo le condizioni di polizza
- ✓ Perdite subite dalla società che abbiano origine da una richiesta di risarcimento relativa a titoli

Coperture Executive quali:

- ✓ Costi di difesa e costi per procedimenti legali
- ✓ Spese di estradizione
- ✓ Spese personali in caso di ordine restrittivo
- ✓ Spese per la tutela della reputazione
- ✓ Spese relative alla violazione del *Foreign Corrupt Practices Act*, 15, USC
- ✓ Responsabilità personale in materia di imposte societarie
- ✓ Costi sostenuti al fine di minimizzare il rischio di una richiesta di risarcimento, secondo le condizioni di polizza
- ✓ Servizi di consulenza interpretativa
- ✓ Costi per la partecipazione ad audizioni nell'ambito di indagini relative a contestazioni/azioni di responsabilità

(coperture principali)

**Che cosa non è assicurato?**

Non sono coperte le perdite conseguenti a:

- ✗ Acquisizione di utili o di vantaggi cui l'assicurato non avrebbe legalmente diritto
- ✗ Atti illeciti dolosi o fraudolenti dell'assicurato
- ✗ Qualsiasi fatto, atto illecito o evento di cui sia stata data notizia ai sensi di una polizza assicurativa precedente alla presente polizza
- ✗ Qualsiasi procedimento giudiziale o stragiudiziale di cui un assicurato abbia avuto notizia a partire dalla data di continuità
- ✗ Qualsiasi evento che avrebbe costituito una richiesta unica notificata ai sensi di una polizza precedente alla presente polizza
- ✗ Danni alla persona e/o alle cose
- ✗ Richieste di risarcimento avanzate nella giurisdizione statunitense o fondate sulle leggi degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o possedimenti
- ✗ Esposizione verso la SEC Statunitense
- ✗ Perdite derivanti da un atto illecito o da un altro evento che si verifichi dopo la data di efficacia di un'operazione
- ✗ Le coperture non sono operative se l'assicurato è soggetto ad embargo o ad altre sanzioni applicabili

**Ci sono limiti di copertura?**

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- ! Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al di fuori del periodo di assicurazione o di osservazione (ove previsto) e/o derivanti da atti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto)



Dove vale la copertura?

✓ Nei limiti territoriali indicati nella Scheda.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
 - alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
 - nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile**
- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
- L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo**
- in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia.
- L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo**
- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.
 - non fare ammissione o assumersi la responsabilità, stipulare accordi transattivi o prestare acquiescenza a sentenze o pagare somme senza il preventivo consenso dell'assicuratore
 - comunicare le circostanze che potrebbero dare adito a richieste di risarcimento
 - rimborsare all'assicuratore qualunque pagamento che non rientri nella copertura.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato nelle periodicità indicate nel contratto all'assicuratore o all'intermediario da questi incaricato. Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



Come posso disdire la polizza?

Essendo il contratto senza tacito rinnovo non è necessario inviare la disdetta alla polizza che cessa alla sua naturale scadenza.

Polizza di Assicurazione della Responsabilità degli organi di gestione e controllo di Società



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "CorporateGuard responsabilità civile esponenti aziendali"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Via della Chiusa, n. 2, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESA) ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 17 ottobre 2017 - 30 novembre 2018. AESA non ha tuttavia svolto attività assicurativa nel predetto esercizio. Tenuto conto del fatto che AIG Europe Limited (AEL) - cui facevano capo le attività britanniche trasferite ad altra società del gruppo - si è fusa per incorporazione in AESA con effetto dal 1° dicembre 2018 e quindi successivamente all'approvazione del bilancio di AESA, si ritiene di fornire l'ultima situazione patrimoniale di AEL: i dati oltre indicati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;

- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture relative alla responsabilità civile.

Responsabilità civile degli organi di gestione e controllo	Perdita subita da ciascun Assicurato a seguito di una Richiesta di Risarcimento avanzata nei suoi confronti per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore, fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato sia stato indennizzato per la medesima Perdita dalla Società. Quanto corrisposto da una Società ad un Assicurato in base ad accordi o disposizioni di legge applicabili a seguito di una Perdita derivante da una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti di un Assicurato e notificata all'Assicuratore durante il Periodo di Polizza
Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento	Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento sostenuti da ciascun Assicurato derivanti da un'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento.
Copertura Speciale di Secondo Rischio per Amministratori Indipendenti	Perdite Non Rimborsabili da parte della Società subite da ciascun Amministratore Indipendente derivanti da una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima nei confronti di quest'ultimo durante il Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore entro il Massimale Speciale di Secondo Rischio per Amministratori Indipendenti qualora: (i) il Massimale; (ii) tutte le altre coperture r.c. valide ed efficaci, sia a secondo rischio che a primo rischio; ed (iii) ogni altra somma altrimenti dovuta a titolo di indennizzo a qualsiasi Amministratore Indipendente per una Richiesta di Risarcimento Unica, siano stati erosi.
Titoli	Perdite subite da ciascuna Società che abbiano origine da una Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli avanzata per la prima volta nei confronti di una Società durante il Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore.
Le coperture di seguito indicate rientrano nel Pacchetto Coperture Executive	
Beni e Libertà Personale	(i) Costi di Difesa e Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali in relazione a Controversie relative a Beni ed alla Libertà Personale ovvero Procedimenti di Estradizione; (ii) Spese di Estradizione; e (iii) Spese Personali in caso di un Ordine Restrittivo

	per ciascun Assicurato.
Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative ad un Atto di Contestazione e/o ad un'Azione di Responsabilità	Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative a Contestazioni/Azioni di Responsabilità contro un Assicurato.
Copertura dei Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali	Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali sostenuti da ciascun Assicurato.
Spese per la Tutela della Reputazione	Spese per la Tutela della Reputazione di ciascun Assicurato.
Responsabilità Personale in materia di Imposte Societarie	Somme corrispondenti alle imposte non versate dalla Società qualora e solo nella misura in cui la responsabilità di tale mancato versamento sia stabilita con sentenza dell'Autorità Giudiziaria di volta in volta competente e venga imputata ad un Soggetto Assicurato nella giurisdizione in cui è stata avanzata la Richiesta di Risarcimento, a condizione che (a) tale responsabilità non tragga origine da atti deliberati o intenzionali del Soggetto Assicurato e (b) la Società non sia in grado di versare le imposte a causa di una situazione di insolvenza o a causa di impedimenti di natura legale.
Mitigazione delle Circostanze/ delle Richieste di Risarcimento	Costi di Mitigazione, i Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali e gli Onorari Professionali sostenuti da un Soggetto Assicurato - con il previo consenso scritto dell'Assicuratore - allo scopo di minimizzare il rischio connesso ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Soggetto Assicurato.
Servizi di consulenza interpretativa	Il termine Costi di Difesa include espressamente costi e spese ragionevolmente sostenuti dai Soggetti Assicurati per l'assistenza necessaria nella propria giurisdizione di origine per l'interpretazione e l'applicazione dei pareri ricevuti da professionisti che operano in una giurisdizione straniera in relazione a Richieste di Risarcimento relative a Titoli avanzate in tale giurisdizione.
Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative a Contestazioni/Azioni di Responsabilità	Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative a Contestazioni/Azioni di Responsabilità contro un Soggetto Assicurato
Ultrattività illimitata per Assicurati cessati dalla carica	L'Assicuratore garantirà un Periodo di Ultrattività illimitato per qualsiasi Soggetto Assicurato che cessi dalla carica per motivi diversi da licenziamento o da una Operazione, prima o nel corso del Periodo di Polizza, a condizione che (i) la presente polizza non sia rinnovata o sostituita con altra analoga copertura; ovvero, (ii) qualora la presente polizza sia rinnovata o sostituita con altra analoga copertura, tale copertura non garantisca un'estensione del periodo di ultrattività di almeno sei (6)

	anni per i Soggetti Assicurati cessati dalla carica.
Consulenza relativa alla transazione di Controversie Internazionali relative a Titoli Olandesi	A richiesta della Società, gli onorari sostenuti da quest'ultima in misura ragionevole e necessaria - con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore - per il mandato conferito ai legali approvati dall'Assicuratore a rappresentare la Società nelle procedure ed azioni applicabili in base alle disposizioni della Legge Olandese sulle Composizioni Collettive del 2005 (<i>Dutch Act on Collective Settlements 2005</i>), al fine di facilitare la definizione di contenziosi di natura internazionale in materia di Titoli nel caso in cui sia avanzata e coltivata da più parti nei confronti di una Società una Richiesta di Risarcimento per Titoli in forma di <i>class action</i> o di azione collettiva ovunque nel mondo.
Costi di Emergenza	Qualora non sia ragionevolmente possibile ottenere il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore in relazione ai Costi di Difesa, ai Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento.
Estensione per Giurisdizione Internazionale	Alle sole Richieste di Risarcimento e Richieste di Risarcimento relative al Prospetto avanzate e coltivate nei confronti di un Assicurato nell'ambito di una Giurisdizione Internazionale, si applicheranno le disposizioni della Polizza Internazionale qualora tale polizza offra una copertura più favorevole all'Assicurato in relazione alle sole Coperture, Definizioni ed Esclusioni. Fatto salvo quanto precede, qualsiasi copertura o esclusione specificata all'interno dell'appendice di cui alla presente polizza si applicherà indipendentemente dalla Polizza Internazionale.
Foreign Corrupt Practices Act	Richieste di Risarcimento relative alla violazione del <i>Foreign Corrupt Practices Act</i> , 15, USC Articolo 78dd- 2(g)(2)(B) e Articolo 78ff- 2(c)(2)(B), come modificato dall' <i>International Anti-Bribery and Fair Competition Act</i> del 1998, (' <i>Foreign Corrupt Practices Act</i> ') degli Stati Uniti d'America.
Controllate	Limitatamente a qualsiasi Controllata, l'Assicuratore sarà responsabile delle Perdite che traggano origine o fondamento da, ovvero siano attribuibili a: (i) un Atto Illecito che abbia luogo; ovvero (ii) qualsiasi altro Evento Assicurato che si verifichi, nel tempo in cui una data entità sia stata o sia una Controllata.
Ultrattività di 60 giorni	Il Contraente avrà diritto a un Periodo di Ultrattività automaticamente, per una durata massima di 60 giorni, qualora la presente polizza non sia oggetto di rinnovo o sostituzione;
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Ultrattività	Il Contraente avrà diritto a un Periodo di Ultrattività subordinatamente alla richiesta scritta di tale Periodo di Ultrattività da parte del Contraente ed al versamento dell'eventuale premio aggiuntivo richiesto, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del Periodo di Polizza. Qualora si verifichi un'Operazione, il Contraente avrà la facoltà di chiedere un Periodo di Ultrattività di 72 mesi ai termini ed alle condizioni di cui alla presente polizza, nonchè a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo che verrà determinato dall'Assicuratore, fermo restando che in caso di Operazione l'Assicuratore potrà rifiutare la concessione del Periodo di Ultrattività a propria insindacabile discrezione. Il Periodo di Ultrattività indicato nella presente Estensione 3.2 (Ultrattività) non si applica nel caso in cui la presente polizza sia risolta o comunque

	cessi di avere efficacia.
 Che cosa non è assicurato?	
Le Esclusioni di seguito indicate sono applicabili a tutte le coperture assicurative relative alla Responsabilità degli organi di gestione e controllo e alla Responsabilità da prospetto.	
Comportamenti intenzionali/dolosi	(i) Acquisizione di utili o vantaggi a cui l'Assicurato non avrebbe legalmente diritto; ovvero (ii) compimento di atti illeciti dolosi o fraudolenti da parte dell'Assicurato qualora le predette circostanze siano accertate con provvedimento giudiziale (o altro provvedimento di analoga natura) definitivo ovvero in virtù di ammissione scritta dell'Assicurato.
Richieste di Risarcimento e Circostanze Pre-esistenti	(i) Qualsiasi fatto contestato, ovvero allo stesso Atto Illecito o ad Atti Illeciti contestati ovvero contenuti in qualsiasi circostanza od Evento Assicurato di cui sia stata data notizia ai sensi di una polizza assicurativa di cui la presente polizza costituisca un rinnovo o una sostituzione o alla quale la presente polizza succeda nel tempo; oppure (ii) qualsiasi procedimento pendente o precedentemente esistente di natura civile, penale, amministrativa o regolamentare, indagine, procedura arbitrale, di mediazione o altra procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui un Assicurato abbia avuto notizia a partire dalla Data di Continuità, ovvero contestato o derivato a partire dallo stesso ovvero dagli stessi fatti essenzialmente contestati nel contesto di tali azioni; (iii) qualsiasi Evento Assicurato che avrebbe altrimenti costituito una Richiesta di Risarcimento Unica insieme con qualsiasi richiesta di risarcimento o altra questione notificata ai sensi di una polizza assicurativa di cui la presente polizza costituisca un rinnovo o una sostituzione o alla quale succeda nel tempo.
Danni alla persona /Danni a cose	Lesioni fisiche, malattia, decesso, stress emotivo o disturbo mentale di persone fisiche; ovvero danneggiamento, distruzione, compromissione o perdita d'uso di qualsiasi bene o proprietà.
Richieste di Risarcimento Statunitensi Avanzate da qualsiasi Società	Richieste di Risarcimento Statunitensi avanzate da o per conto di qualsiasi Società nei confronti di qualsivoglia Assicurato, ovvero da qualsiasi Entità Esterna nei confronti di un Amministratore di Entità Esterna.
Titoli statunitensi	Non è fornita alcuna copertura rispetto all'Esposizione verso la SEC Statunitense salvo quando indicato nella Scheda di polizza.
Operazioni	Perdite che traggano origine o fondamento da, ovvero siano attribuibili a: (i) un Atto Illecito che abbia luogo; ovvero

	(ii) qualsiasi altro Evento Assicurato che si verifichi dopo la data di efficacia di una Operazione.
Operatività copertura in caso di embargo o di altra sanzione applicabile	Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile all'Assicuratore, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, l'Assicuratore, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.	
 Ci sono limiti di copertura?	
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Massimali, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.	
 Che obblighi ho?	
Cosa fare in caso di sinistro?	L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Via della Chiusa, 2 20123 Milano Italia - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.
	Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto

	del terzo danneggiato non sia prescritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.
Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	L'assicurazione inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo.
Sospensione	<i>Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP</i>
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto ai soggetti che intendono assicurare la responsabilità degli organi di gestione e di controllo di una Società.	



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 22,57%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE RECLAMI?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass . Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html. Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/.
	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. <i>HOME INSURANCE</i>), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u>	

Schedule

Directors & Officers Liability Insurance

NON US SECURITIES

Numero di polizza	
1	Contraente
2	Indirizzo
3	Periodo di polizza
	Da: Data di decorrenza
	A: Data di scadenza
	00.01 Ora Locale (entrambi i giorni inclusi).
4	Massimale per sinistro €
5	Copertura Speciale di secondo rischio per amministratori indipendenti
	(Pagabili in aggiunta al Massimale di cui al punto 4)
	a) Per Amministratore Indipendente: €
	b) Limite aggregato per tutti gli Amministratori Indipendenti: €
6	Franchigia
	Sinistro US
	Ogni richiesta di risarcimento relative a titoli: USD
	Violazioni di disposizioni in materia di Diritto del Lavoro: USD:

	Ogni altro sinistro:	USD:
Resto del Mondo	Ogni richiesta di risarcimento relative a titoli:	€:
	Violazioni di disposizioni in materia di Diritto del Lavoro:	€:
	Ogni altro sinistro:	€:

7	Sottolimiti del massimale	Limite €
----------	----------------------------------	-----------------

Estensioni

2.1 (ii)	Spese di estradizione	€
2.1 (iii)	Spese personali	€
2.2	Spese per tutela della reputazione	€
2.3	Copertura costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali	€
2.5	Mitigazione delle Circostanze/Richieste di Risarcimento: Costi di Mitigazione, costi per l'instaurazione di procedimenti legali, Oneri Professionali	€
2.8	Costi per la partecipazione ad audizioni nell'ambito di Indagini relative a Contestazioni/Azioni di responsabilità	€
3.4	Costi di Emergenza	€
3.5	Consulenza relative alla transazione di controversie Internazionali relative a titoli Olandesi	€

I **sottolimiti del massimale** sopra precisati rappresentano la massima esposizione aggregata dell'**Assicuratore** per tutte le **coperture** ed **estensioni**, anche tra loro combinate, prestate ai sensi della presente polizza.

8 Data di continuità:

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
 Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
 Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

9 Periodo di Ultrattività:

1 anno:	xx% del premio annual e annuo in essere al momento della scadenza della polizza.
2 anni:	xx% del premio annual e annuo in essere al momento della scadenza della polizza.
3 anni:	xx% del premio annual e annuo in essere al momento della scadenza della polizza.
4 anni:	xx% del premio annual e annuo in essere al momento della scadenza della polizza.
5 anni:	xx% del premio annual e annuo in essere al momento della scadenza della polizza.

10 Assicuratore

AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via della Chiusa, 2
20123 MILANO (MI)

11 Premio annuo imponibile

€

Imposte

€

Premio lordo

€

12 Coperture Assicurative e Estensioni

Solamente le Coperture Assicurative e le Estensioni indicate sotto come "Coperte" sono fornite dalla presente polizza. "Non Coperta" significa non prestatato dalla presente polizza.

Responsabilità civile degli organi di gestione e controllo	Copertura Assicurativa 1.1	Coperta / Non coperta
Costi relative ad Indagini precedenti una richiesta di risarcimento	Copertura Assicurativa 1.2	Coperta / Non coperta
Copertura special di secondo rischio per Amministratori indipendenti	Copertura Assicurativa 1.3	Coperta / Non coperta
Titoli	Copertura Assicurativa 1.4	Coperta / Non coperta
Beni e Libertà personale	Estensione 2.1	Coperta / Non coperta
Spese per Tutela della reputazione	Estensione 2.2	Coperta / Non coperta

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Copertura dei costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali	Estensione 2.3	Coperta / Non coperta
Foreign corrupt practice act e Responsabilità personale in materia di imposte societarie	Estensione 2.4	Coperta / Non coperta
Mitigazione delle circostanze/delle richieste di risarcimento	Estensione 2.5	Coperta / Non coperta
Estensione per giurisdizione internazionale	Estensione 2.6	Coperta / Non coperta
Servizi di consulenza interpretativa	Estensione 2.7	Coperta / Non coperta
Costi per la partecipazione ad audizioni nell'ambito di indagini relative a contestazioni/azioni di responsabilità	Estensione 2.8	Coperta / Non coperta
Nuova Controllata	Estensione 3.1	Coperta / Non coperta
Ultrattività	Estensione 3.2	Coperta / Non coperta
Ultrattività illimitata per Soggetti Assicurati cessati dalla carica	Estensione 3.3	Coperta / Non coperta
Costi di emergenza	Estensione 3.4	Coperta / Non coperta
Consulenza relative alla transazione di controversie internazionali relative a Titoli Olandesi	Estensione 3.5	Coperta / Non coperta

13 Programma Passport della Polizza Master

Si/No

Se "Si", allora questa polizza opererà come **Polizza Master** e le coperture prestate da questa polizza saranno offerte congiuntamente con quelle delle polizze localmente attivate in ciascuna giurisdizione su richiesta della Contraente (c.d. **Polizze Passport**). La specifica struttura della copertura prestata da questa **Polizza Master** congiuntamente con ciascuna **Polizza Passport** è regolata secondo quanto previsto dall'appendice "**Struttura del Programma Passport**" allegata a questa polizza.

14 Esposizione US SEC

Non coperta

15 Allegati

Descrizione	Data di effetto:
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

AIG CorporateGuard

CorporateGuard 2013 Directors and Officers Liability Insurance

Policy Wording

(Items in blue are for the US SEC version)



Bring on tomorrow

A fronte del pagamento del premio, delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite all'Assicuratore in merito al rischio assicurato e subordinatamente alle condizioni, limitazioni ed esclusioni di cui alla polizza, l'Assicuratore ed il Contraente convengono quanto segue.

Clausola Claim - Made

LA PRESENTE POLIZZA OPERA UNICAMENTE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO AVANZATE PER LA PRIMA VOLTA NEI CONFRONTI DI UN ASSICURATO E PER GLI ALTRI EVENTI ASSICURATI CHE SI VERIFICHINO PER LA PRIMA VOLTA NEL CORSO DEL PERIODO DI POLIZZA, DEBITAMENTE NOTIFICATI ALL'ASSICURATORE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA MEDESIMA POLIZZA.

1. Coperture

1.1 Responsabilità civile degli organi di gestione e controllo

L'Assicuratore:

- (i) indennizzerà la **Perdita** subita da ciascun **Soggetto Assicurato** a seguito di una **Richiesta di Risarcimento avanzata** nei suoi confronti per la prima volta nel corso del **Periodo di Polizza** e debitamente notificata all'Assicuratore, fatta eccezione per il caso in cui il **Soggetto Assicurato** sia stato indennizzato per la medesima **Perdita** dalla **Società**; e
- (ii) rimborserà alla **Società** quanto da questa corrisposto ad un **Soggetto Assicurato** in base ad accordi o disposizioni di legge applicabili a seguito di una **Perdita** derivante da una **Richiesta di Risarcimento avanzata** per la prima volta nei confronti di un **Soggetto Assicurato** e notificata all'Assicuratore durante il **Periodo di Polizza**.

1.2 Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento

L'Assicuratore indennizzerà i **Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento** sostenuti da ciascun **Soggetto Assicurato** derivanti da un'Indagine precedente ad una **Richiesta di Risarcimento**.

1.3 Copertura Speciale di Secondo Rischio per Amministratori Indipendenti

L'Assicuratore indennizzerà le **Perdite Non Rimborsabili da parte della Società** subite da ciascun **Amministratore Indipendente** derivanti da una **Richiesta di Risarcimento** avanzata per la prima nei confronti di quest'ultimo durante il **Periodo di Polizza** e debitamente notificata all'Assicuratore entro il **Massimale Speciale di Secondo Rischio per Amministratori Indipendenti** qualora: (i) il **Massimale**; (ii) tutte le altre coperture r.c. valide ed efficaci, sia a secondo rischio che a primo rischio; ed (iii) ogni altra somma altrimenti dovuta a titolo di indennizzo a qualsiasi **Amministratore Indipendente** per una **Richiesta di Risarcimento Unica**, siano stati erosi.

La responsabilità massima dell'Assicuratore in virtù della presente Copertura Assicurativa 1.3 (Copertura Speciale di Secondo Rischio per Amministratori Indipendenti) per tutti gli **Amministratori Indipendenti** non potrà eccedere il **Massimale Speciale di Secondo Rischio Aggregato per Amministratori Indipendenti** di cui al punto 5 della Scheda.

1.4 Titoli

L'Assicuratore indennizzerà le **Perdite** subite da ciascuna **Società** che abbiano origine da una **Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli** avanzata per la prima volta nei confronti di una **Società** durante il **Periodo di Polizza** e debitamente notificata all'Assicuratore.

2. Pacchetto Coperture *Executive*

2.1 Beni e Libertà Personale

L'Assicuratore si farà carico di:

- (i) **Costi di Difesa e Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali** in relazione a **Controversie relative a Beni ed alla Libertà Personale** ovvero **Procedimenti di Estradizione**;
- (ii) **Spese di Estradizione**, nei limiti del **Sottomassimale** indicato al punto 7 della Scheda; e
- (iii) **Spese Personali** in caso di **Ordine Restrittivo**, nei limiti del **Sottomassimale** indicato al punto 7 della Scheda,

per ciascun **Soggetto Assicurato**.

2.2 Spese per la Tutela della Reputazione

L'Assicuratore indennizzerà le **Spese per la Tutela della Reputazione** di ciascun **Soggetto Assicurato** nei limiti del **Sottomassimale** indicato al punto 7 della Scheda.

2.3 Copertura dei Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali

L'Assicuratore indennizzerà i **Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali** sostenuti da ciascun **Soggetto Assicurato** nei limiti del **Sottomassimale** indicato al punto 7 della Scheda.

2.4 *Foreign Corrupt Practices Act*

Fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1. che segue, l'Assicuratore terrà indenne qualsiasi **Soggetto Assicurato** rispetto a **Richieste di Risarcimento** relative alla violazione del *Foreign Corrupt Practices Act*, 15, USC Articolo 78dd– 2(g)(2)(B) e Articolo 78ff–2(c)(2)(B), come modificato dall'*International Anti-Bribery and Fair Competition Act* del 1998, (*'Foreign Corrupt Practices Act'*) degli Stati Uniti d'America.

2.4bis Responsabilità Personale in materia di Imposte Societarie

L'Assicuratore indennizzerà le somme corrispondenti alle imposte non versate dalla **Società** qualora e solo nella misura in cui la responsabilità di tale mancato versamento sia stabilita dalla legge in capo ad un **Soggetto Assicurato** nella giurisdizione in cui è stata avanzata la **Richiesta di Risarcimento**, a condizione che tale responsabilità non tragga origine da atti deliberati o intenzionali del **Soggetto Assicurato** e che la **Società** non sia in grado di versare le imposte a causa di una situazione di insolvenza o impedimenti di natura legale.

2.5 Mitigazione delle Circostanze / delle Richiesta di Risarcimento

Nei limiti del **Sottomassimale** di cui al punto 7 della Scheda, l'Assicuratore indennizzerà i **Costi di Mitigazione**, i **Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali** e gli **Onorari Professionali** sostenuti da un **Soggetto Assicurato** - con il **previo consenso scritto dell'Assicuratore** - allo scopo di minimizzare il rischio connesso ad una **Richiesta di Risarcimento** nei confronti di un **Soggetto Assicurato**, a condizione che:

- (i) sia stata data notizia delle circostanze rilevanti all'Assicuratore in conformità con l'Articolo 6.1 (Comunicazioni e Notificazioni); e
- (ii) le circostanze notificate in conformità con il punto (i) che precede possano dare origine ad una **Richiesta di Risarcimento** per responsabilità civile del **Soggetto Assicurato** da parte del potenziale reclamante; e
- (iii) i **Costi di Mitigazione** siano sostenuti dal **Soggetto Assicurato** in misura ragionevole e secondo necessità e siano corrisposti direttamente o indirettamente a ciascun

potenziale reclamante con lo scopo di evitare una o più Richieste di Risarcimento in relazione ad uno specifico Atto Illecito; e

- (iv) gli Onorari Professionali siano sostenuti dal Soggetto Assicurato in misura ragionevole e secondo necessità al fine di negoziare e facilitare il pagamento dei Costi di Mitigazione; e
- (v) i Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali siano sostenuti dal Soggetto Assicurato in misura ragionevole e secondo necessità con lo scopo di evitare una o più Richieste di Risarcimento da parte del potenziale reclamante in relazione ad uno specifico Atto Illecito; e
- (vi) la massima esposizione dell'Assicuratore ai sensi della presente Copertura 2.5 (Mitigazione delle Circostanze/delle Richieste di Risarcimento) non potrà eccedere la massima esposizione che l'Assicuratore avrebbe avuto in base alla presente polizza se una Richiesta di Risarcimento nei confronti del Soggetto Assicurato fosse stata avanzata.

Dalla copertura di cui alla presente Sezione 2.5 (Mitigazione delle Circostanze/delle Richieste di Risarcimento) sono espressamente esclusi: le somme dovute a titolo di retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati; il costo del tempo impiegato dagli stessi e/o qualsiasi altro costo e/o spesa di qualsiasi Società.

2.6 Estensione per Giurisdizione Internazionale

Fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1. che segue, alle sole Richieste di Risarcimento avanzate e coltivate nei confronti di un Soggetto Assicurato nell'ambito di una Giurisdizione Internazionale, si applicherà la Polizza Internazionale qualora tale polizza offra una copertura più favorevole al Soggetto Assicurato in relazione alle sole seguenti sezioni (da leggersi nel complesso come unica voce): Coperture, Definizioni ed Esclusioni. Fatto salvo quanto precede, qualsiasi copertura o esclusione specifica in appendice alla presente polizza si applicherà indipendentemente dalla Polizza Internazionale.

2.7 Servizi di consulenza interpretativa

Il termine **Costi di Difesa** include espressamente costi e spese ragionevolmente sostenuti dai Soggetti Assicurati per l'assistenza necessaria nella propria giurisdizione di origine in materia di interpretazione ed applicazione delle raccomandazioni ricevute da professionisti che operano in una giurisdizione straniera in relazione a Richieste di Risarcimento relative a Titoli avanzate in tale giurisdizione.

2.8 Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative a Contestazioni/Azioni di Responsabilità

L'Assicuratore indennizzerà i Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative a Contestazioni/Azioni di Responsabilità contro un Soggetto Assicurato, nei limiti del Sottomassimale indicato al Punto 7 della Scheda.

3. Estensioni

3.1 Nuova Controllata

La definizione di **Controllata** sarà automaticamente estesa al fine di includervi qualsiasi entità di cui il Contraente acquisisca il **Controllo**, direttamente o indirettamente, attraverso una o più delle sue altre Controllate, nel corso del **Periodo di Polizza**, a condizione che:

- (i) i Titoli di tale entità non siano negoziati in un mercato regolamentato o altro mercato interno negli Stati Uniti d'America o nei loro territori o possedimenti; ovvero

- (ii) **il totale dell'attivo di tale entità alla data dell'acquisizione sia pari o inferiore al 25% dell'attivo consolidato del Contraente alla data di efficacia della presente polizza.**

Per le entità che abbiano **Controllate** i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato o altro mercato interno negli Stati Uniti d'America, dei loro territori o possedimenti, ovvero che abbiano un attivo totale superiore al 25% dell'attivo consolidato del **Contraente** alla data di efficacia della presente polizza, l'Estensione 3.1 (Nuova Controllata) si applicherà automaticamente **per un periodo di 60 giorni** a far tempo dalla data in cui il **Contraente** acquisisca il **Controllo**, **a condizione che il Contraente sottoponga per iscritto all'Assicuratore i dati di tale entità prima della fine del Periodo di Polizza**. A richiesta del **Contraente**, la copertura potrà essere estesa ad un periodo di tempo superiore, a condizione che: (i) il **Contraente** fornisca all'**Assicuratore** dettagli sufficienti entro il suddetto periodo di 60 giorni così da consentire all'**Assicuratore** di determinare la propria potenziale esposizione nei confronti di tale entità e (ii) il **Contraente** accetti le eventuali modifiche dei termini e delle condizioni di polizza che ne conseguano, ivi incluso il pagamento del premio aggiuntivo richiesto dall'**Assicuratore**.

3.2 Ultrattività

Salvo il caso in cui abbia luogo una **Operazione**, il **Contraente** avrà diritto a un **Periodo di Ultrattività**:

- (i) automaticamente, di 60 giorni, qualora la presente polizza non sia oggetto di rinnovo o sostituzione; ovvero
- (ii) **subordinatamente alla richiesta scritta di tale Periodo di Ultrattività da parte del Contraente ed al versamento dell'eventuale premio aggiuntivo richiesto come specificato al punto 9 della Scheda, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del Periodo di Polizza.**

Qualora si verifichi una **Operazione**, il **Contraente** potrà avere diritto ad un **Periodo di Ultrattività** di 72 mesi ai termini ed alle condizioni nonchè a fronte del pagamento del premio aggiuntivo che saranno stabiliti dall'**Assicuratore**, **fermo restando che in caso di Operazione l'Assicuratore potrà rifiutare la concessione del Periodo di Ultrattività a propria insindacabile discrezione.**

Il Periodo di Ultrattività indicato nella presente Estensione 3.2 (Ultrattività) non si applica nel caso in cui la presente polizza sia risolta o comunque perda di efficacia.

3.3 Ultrattività illimitata per Soggetti Assicurati cessati dalla carica

L'**Assicuratore** garantirà un **Periodo di Ultrattività** illimitato per qualsiasi **Soggetto Assicurato** che cessi dalla carica per motivi diversi da licenziamento o da una **Operazione**, prima o nel corso del **Periodo di Polizza**, **a condizione che:**

- (i) **la presente polizza non sia rinnovata o sostituita con altra analoga copertura; ovvero,**
- (ii) **qualora la presente polizza sia rinnovata o sostituita con altra analoga copertura, tale copertura non garantisca un'estensione del periodo di ultrattività di almeno sei (6) anni per i Soggetti Assicurati cessati.**

3.4 Costi di Emergenza

Qualora non sia ragionevolmente possibile ottenere il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** a sostenere **Costi di Difesa** o **Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento**, l'**Assicuratore** approverà a posteriori tali costi entro il Sottomassimale indicato al punto 7 della Scheda.

3.5 Consulenza relativa alla transazione di Controversie Internazionali relative a Titoli Olandesi

L'**Assicuratore** indennizzerà, a richiesta della **Società**, gli onorari sostenuti da quest'ultima in misura ragionevole e secondo necessità - **con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore** - per il mandato

conferito ai legali approvati dall'**Assicuratore** a rappresentare la **Società** nelle procedure ed azioni applicabili in base alle disposizioni della Legge Olandese sulle Composizioni Collettive del 2005, al fine di facilitare la definizione di contenziosi di natura internazionale in materia di **Titoli** nel caso in cui sia avanzata e coltivata da più parti nei confronti di una **Società** una **Richiesta di Risarcimento per Titoli** in forma di *class action* o di azione collettiva ovunque nel mondo, nei limiti del Sottomassimale indicato al punto 7 della Scheda **e comunque fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1. che segue.**

4. Esclusioni

In aggiunta alle altre esclusioni di cui alla presente polizza, l'Assicuratore non risponderà in base ad essa in relazione a Perdite:

4.1 Comportamenti intenzionali/dolosi

che abbiano origine o traggano fondamento da ovvero siano attribuibili a:

- (i) acquisizione di utili o vantaggi a cui l'**Assicurato** non avrebbe legalmente diritto; ovvero
- (ii) compimento di atti volontari, dolosi o fraudolenti da parte dell'Assicurato,

qualora le predette circostanze siano accertate con provvedimento giudiziale (o altro provvedimento di analoga natura) definitivo ovvero in virtù di ammissione scritta dell'Assicurato.

4.2 Richieste di Risarcimento e Circostanze Pre-esistenti

che abbiano origine o traggano fondamento da ovvero siano attribuibili a:

- (i) qualsiasi fatto allegato od allo stesso **Atto Illecito** od **Atti Illeciti** collegati, allegati o contenuti in qualsiasi circostanza od **Evento Assicurato** di cui sia stata data notizia ai sensi di una polizza di cui la presente costituisca rinnovo o sostituzione o alla quale succeda nel tempo; oppure
- (ii) qualsiasi procedimento pendente od esistente di natura civile, penale, amministrativa o regolamentare, indagine, procedura arbitrale, di mediazione o altra procedura di risoluzione alternativa delle controversie di cui un **Assicurato** abbia avuto notizia alla **Data di Continuità** o nei quali si alleggi o che derivino dagli stessi o essenzialmente gli stessi fatti asseriti nel contesto di tali azioni; ovvero
- (iii) qualsiasi **Evento Assicurato** che avrebbe costituito una **Richiesta di Risarcimento Unica** notificata ai sensi di una polizza di cui la presente costituisca rinnovo o sostituzione o alla quale succeda nel tempo.

L'Esclusione 4.2 (i) non si applica alle circostanze che siano state notificate all'**Assicuratore** in base a polizze precedenti ma che non siano state da quest'ultimo accettate come validamente notificate **ed a condizione che la copertura sia stata mantenuta presso l'Assicuratore senza soluzione di continuità dalla data di efficacia della precedente polizza sino alla data di scadenza della presente polizza.**

4.3 Danni alla persona / Danni a cose

per lesioni fisiche, malattia, decesso, stress emotivo o disturbo mentale di persone fisiche; ovvero danneggiamento, distruzione, compromissione o perdita d'uso di qualsiasi bene o proprietà. La presente Esclusione 4.3 (Danni alla persona/Danni a cose) non si applica a:

- (i) **Richieste di Risarcimento** per stress emotivo o disturbo mentale relative ad una **Violazione di Disposizioni in materia di Diritto del Lavoro**;
- (ii) **Costi di Difesa** di qualsiasi **Soggetto Assicurato**, anche in relazione a **Richieste di Risarcimento** avanzate nei confronti di un **Soggetto Assicurato**:

- (a) per la presunta violazione di leggi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro lavoro; ovvero
- (b) per la grave violazione di obblighi di diligenza che abbia causato la morte di terzi.
- (iii) **Perdite** cagionate da accertata responsabilità personale del **Soggetto Assicurato**, a condizione che la **Società** non abbia indennizzato, né possa o sia tenuta per legge ad indennizzare il **Soggetto Assicurato** ai sensi di legge o di contratto o dell'atto costitutivo, dello statuto, di accordi di gestione o di documenti analoghi della **Società**.

4.4 Richieste di Risarcimento Statunitensi Avanzate da qualsiasi Società

Fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1. che segue, che abbiano origine o traggano fondamento da o siano attribuibili a **Richieste di Risarcimento Statunitensi** avanzate da o per conto di qualsiasi **Società** nei confronti di qualsivoglia **Assicurato**, ovvero da qualsiasi **Entità Esterna** nei confronti di un **Amministratore di Entità Esterna**:

La presente Esclusione 4.4 (Richieste di Risarcimento Statunitensi Avanzate da qualsiasi Società) non si applica a:

- (a) **Richieste di Risarcimento Statunitensi** nei confronti di **Soggetti Assicurati**;
 - (i) avanzate da possessori di **Titoli** o soci di **Società** o di **Entità Esterne**, sia direttamente che indirettamente, ovvero avanzate in forma di class action e che non siano state sollecitate o avanzate con l'intervento volontario, l'assistenza o la partecipazione attiva di qualsiasi **Assicurato** diverso da un **Soggetto Assicurato** coinvolto in attività di segnalazione di casi di mancata conformità tutelato a norma del Sarbanes-Oxley Act del 2002 (Stati Uniti) o di qualsiasi legislazione analoga;
 - (ii) qualora la **Società** o l'**Entità Esterna** sia soggetta a procedure fallimentari (o equivalenti procedure in **Giurisdizioni Internazionali**), avanzate per conto o nell'interesse di tale **Società** o **Entità Esterna**; ovvero;
- (b) **Costi di Difesa** di un **Soggetto Assicurato**.

5. Definizioni

5.1 Assicuratore

come indicato al punto 10 della Scheda.

5.2 Assicurato

qualsiasi **Società** o **Soggetto Assicurato**.

5.3 Azione di Responsabilità

un'azione civile avanzata dalla o per conto di una **Società** contro un **Amministratore o Sindaco** di tale **Società** per eventuali **Atti Illeciti** da parte dei medesimi soggetti.

5.4 Amministratore o Dirigente

qualsiasi persona fisica che:

- (i) sia stata, sia o divenga nel corso del **Periodo di Polizza**, dirigente, membro del consiglio di amministrazione, del comitato per il controllo sulla gestione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza o del collegio sindacale o carica equivalente presso una **Società**, debitamente eletto, nominato e/o inquadrato; e

- (ii) abbia ricoperto o venga a ricoprire nel corso del **Periodo di Polizza - a seguito di regolare elezione, nomina od inquadramento** - una posizione in una **Società** costituita e operante in una **Giurisdizione Internazionale** equiparabile ad una di quelle di cui al punto (i) che precede.

5.5 Amministratore di Entità Esterna

qualsiasi persona fisica che, all'inizio del **Periodo di Polizza** o nel corso dello stesso, rispettivamente abbia ricoperto, ricopra o inizi a ricoprire la carica di direttore, dirigente, amministratore, **Amministratore Occulto** o carica equivalente in un'**Entità Esterna**, su richiesta specifica o disposizione di una **Società**.

5.6 Amministratore Indipendente

qualsiasi persona fisica che abbia ricoperto, ricopra o inizi a ricoprire nel corso del **Periodo di Polizza** la carica di amministratore indipendente ai sensi di quanto previsto dall'art. 2387 del Codice Civile, dall'art. 147 ter del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e successive modificazioni e/o integrazioni.

5.7 Amministratore Occulto

qualsiasi persona fisica che, in conseguenza del proprio ruolo di **Amministratore o Funzionario** o dipendente di qualsiasi **Società**, sia ritenuto rappresentare un amministratore occulto o di fatto di qualsiasi altra **Società** o **Entità Esterna**.

5.8 Atto Illecito

- (i) in relazione a qualsiasi **Soggetto Assicurato** (salvo che in relazione a **Richieste di Risarcimento relative a Titoli**):
 - (a) eventuali atti, errori, omissioni, violazioni di doveri o di obblighi, dichiarazioni inesatte di natura colposa da parte di un **Soggetto Assicurato** nell'ambito dei ruoli elencati alla Definizione 5. 26 (Soggetto Assicurato);
 - (b) una **Violazione di Disposizioni in Materia di Diritto del Lavoro**.
- (ii) in relazione a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli**, eventuali violazioni di natura colposa di disposizioni di leggi o di regolamento in materia di **Titoli**, l'acquisto o la vendita o l'offerta o la sollecitazione di un'offerta ad acquistare o vendere **Titoli**, ovvero qualsiasi registrazione relativa a tali **Titoli** da parte di un **Assicurato**.

5.9 Controversie relative a Beni ed alla Libertà Personale

qualsiasi azione intrapresa nei confronti di un **Soggetto Assicurato** da parte di un **Organismo Ufficiale** volta:

- (i) all'interdizione perpetua o temporanea di un **Soggetto Assicurato** dall'esercizio di cariche inerenti la gestione ed il controllo di società o enti;
- (ii) alla confisca, assunzione di proprietà o controllo, sequestro di beni immobili o proprietà personali di un **Soggetto Assicurato**;
- (iii) alla costituzione di vincoli su beni immobili o proprietà personali di un **Soggetto Assicurato**;
- (v) alla restrizione della libertà personale di un **Soggetto Assicurato** (detenzione in carcere o arresti domiciliari); ovvero
- (vi) alla espulsione di un **Soggetto Assicurato** a seguito della revoca del permesso di soggiorno (o altro analogo documento) in corso di validità per motivi diversi da una sentenza di condanna penale di tale **Soggetto Assicurato**.

5.10 Controllo

il controllo di un'entità attraverso:

- (i) il controllo della composizione del consiglio di amministrazione di tale entità;
- (ii) il controllo di più della metà delle azioni o del capitale di tale entità;
- (iii) il possesso di oltre la metà del capitale di tale entità; ovvero
- (iv) la creazione di tale entità.

5.11 Controllata

qualsiasi entità della quale il **Contraente** abbia attualmente od abbia avuto in passato il **Controllo**, direttamente o indirettamente, attraverso una o più delle sue **Controllate**, alla data di inizio del **Periodo di Polizza** o precedentemente.

Ai fini della presente polizza un'entità cessa di essere una **Controllata** nel momento in cui il **Contraente** perde il **Controllo** diretto o indiretto di tale entità attraverso una o più delle sue **Controllate**.

5.12 Contestazione di Responsabilità

qualsiasi richiesta scritta rivolta all'organo di gestione o controllo della **Società** che preannunci una o comunque relativa ad un'azione civile dalla o per conto della **Società** nei confronti di un **Amministratore o Dirigente** per **Atti Illeciti** da parte dei medesimi soggetti.

5.13 Contraente

l'entità indicata al punto 1 della Scheda.

5.14 Contabile Senior

un amministratore o funzionario della **Società**, con poteri manageriali o di supervisione cui sia attribuita la responsabilità generale dei sistemi contabili.

5.15 Costi di Difesa

- (i) onorari, costi e spese sostenuti in misura ragionevole - **con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore** (salvo che in relazione all'Estensione 3.4 - Costi di Emergenza) - necessari alla difesa di un **Assicurato** da parte di o per conto di quest'ultimo a seguito di una **Richiesta di Risarcimento**, di un **Procedimento relativo a Beni ed alla Libertà Personale** o di un **Procedimento di Estradizione**;
- (ii) onorari, costi e spese sostenuti in misura ragionevole - **con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore** - necessari alla difesa di un **Assicurato** da parte di esperti accreditati incaricati dai legali dell'**Assicurato** medesimo di redigere valutazioni, rapporti, svolgere accertamenti, diagnosi o confutare prove in relazione alla difesa di una **Richiesta di Risarcimento**, di una **Controversia relativa a Beni ed alla Libertà Personale** o di un **Procedimento di Estradizione** oggetto di copertura; e
- (iii) **somme dovute a titolo di Cauzione** in relazione ad eventuali **Richieste di Risarcimento**, **Controversie relative a Beni ed alla Libertà Personale** o **Procedimenti di Estradizione**.

La definizione di "Costi di Difesa" non include i Costi delle Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento, la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, il costo del tempo

impiegato dagli stessi o altri costi o spese di qualsiasi Società, fatta eccezione per i Costi di Difesa relativi a Titoli sostenuti dalla Società.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 c.c., i **Costi di Difesa** sostenuti per resistere all'azione del danneggiato contro l'**Assicurato** sono a carico dell'**Assicuratore** nei limiti del quarto del **Massimale**. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra **Assicuratore** ed **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

L'**Assicuratore** rimborserà costi oneri e spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto imputazioni per reati di natura dolosa, **fermo restando l'obbligo dell' Assicurato di provvedere alla restituzione delle somme pagate dall'Assicuratore a tale titolo in caso di condanna.**

A richiesta dell'**Assicurato**, i **Costi di Difesa** saranno rimborsabili da parte dell'**Assicuratore** oltre il limite del quarto del **Massimale** ma comunque in misura non eccedente il **Massimale**, **fermo restando che, in tal caso, il Massimale si intenderà ridotto in misura corrispondente e l'Assicuratore non sarà comunque obbligato per somme eccedenti il Massimale medesimo.**

5.16 Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative ad una Contestazione/Azione di Responsabilità [Versione Non-SEC]

in conformità con quanto previsto dalla Copertura 2.7 (Costi per Indagini relative ad un'Azione di Responsabilità), i costi, gli oneri, gli onorari e le spese sostenuti in misura ragionevole da un **Soggetto Assicurato - con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore** - esclusivamente in relazione alla necessità della preparazione di tale **Soggetto Assicurato** al fine di fornire chiarimenti nell'ambito di un'Indagine relativa ad una Contestazione/Azione di Responsabilità concernente il **Soggetto Assicurato** stesso.

I Costi per Indagini relative ad una Contestazione/Azione di Responsabilità non includono: (a) la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati; il costo del tempo impiegato dagli stessi o qualsiasi altro costo o spesa di qualsiasi Società; ovvero (b) i costi necessari ad ottemperare ad eventuali richieste di ricerca di documenti, registrazioni od informazioni in formato elettronico che si trovino in possesso o sotto il controllo di qualsiasi Società, del richiedente o di altri terzi.

5.17 Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali

in conformità con quanto previsto dalla copertura 2.3 (Crisi da Insolvenza) gli onorari, i costi e le spese sostenuti in misura ragionevole, con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, necessari in relazione all'incarico a consulenti legali che agiscano per conto di un **Soggetto Assicurato** nella preparazione e partecipazione ad udienze nell'ambito di indagini o richieste di informazioni in merito agli affari di una **Società** o di un **Soggetto Assicurato** in qualità di **Amministratore o Sindaco**, da parte di curatori fallimentari, amministratori giudiziari o da parte di altri soggetti che rivestano cariche equivalenti in base alle disposizioni di legge di qualsiasi giurisdizione in cui i fatti relativi a tale udienza, indagine o richiesta di informazioni potrebbero dare origine a una **Richiesta di Risarcimento** nei confronti di tale **Soggetto Assicurato**.

I Costi di gestione della Crisi da Insolvenza non includono in nessun caso la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, corrispettivo per il tempo impiegato dagli stessi ovvero altri costi o spese di qualsiasi Società.

5.18 Costi di Mitigazione

somme corrisposte in misura ragionevole ad un potenziale reclamante necessarie al fine di limitare la responsabilità civile di un **Soggetto Assicurato**. **I Costi di Mitigazione non includono in alcun caso: (a) responsabilità non coperte dalla presente polizza; ovvero (b) pagamenti che traggano origine da o fondamento in o siano attribuibili ad un'Indagine sul Soggetto Assicurato o ad un'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento; ovvero (c) pagamenti ad un potenziale reclamante al fine di limitare la responsabilità civile di una Società, sia a carico di quest'ultima sia a carico di un Soggetto Assicurato per conto della Società.**

5.19 Costi relativi ad un'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento

onorari, costi e spese sostenuti in misura ragionevole da un **Soggetto Assicurato - con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore** - esclusivamente in relazione alla sua preparazione per ed al riscontro ad una **Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento** condotta nei confronti di tale **Soggetto Assicurato**, ma con esclusione: (i) della retribuzione di qualsiasi **Soggetto Assicurato**, ovvero del costo del tempo impiegato dallo stesso e (ii) dei costi necessari per adempiere agli obblighi di *discovery* o di altre richieste di ricerca di documenti, registrazioni od informazioni elettroniche che si trovino nel possesso o sotto il controllo di qualsiasi Società, del richiedente o di altri terzi.

I Costi relativi ad un'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento non includono in alcun caso la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, il costo del tempo impiegato dagli stessi o altri costi o spese di qualsiasi Società.

5.20 Costi per l'Instaurazione di Procedimenti Legali

onorari, costi e spese ragionevoli e necessari sostenuti da un **Soggetto Assicurato - con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore** - allo scopo di istituire procedimenti legali volti ad ottenere un accertamento e/o una condanna.

I Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali non includono la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, il costo del tempo impiegato dagli stessi o qualsiasi altro costo o spesa di qualsiasi Società.

5.21 Data di Continuità

la data applicabile indicata al punto 8 della Scheda..

5.22 Entità Esterna

Qualsiasi entità diversa da un'entità:

- (i) che sia una **Società**;
- (ii) che tra le proprie attività includa attività bancarie, creditizie, assicurative, di sottoscrizione di investimenti di natura collettiva in titoli, di investimento, di consulenza / gestione in materia di investimenti, fondi di investimento o fondi comuni, fondi di private equity o venture capital, di intermediazione finanziaria, assicurativa e qualsiasi altra attività analoga; ovvero
- (iii) i cui titoli siano negoziati in un mercato regolamentato o altro mercato interno degli Stati Uniti d'America e che sia soggetta a qualsiasi obbligo di presentazione di relazioni alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti in conformità all'Articolo 13 del Securities and Exchange Act del 1934 (Stati Uniti).

5.23 Evento Assicurato

Qualsiasi **Richiesta di Risarcimento, Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento** o evento coperto ai sensi della Sezione 2 (Pacchetto Coperture *Executive*) o della Sezione 3 (Estensioni).

5.24 Esposizione verso la SEC Statunitense

Il caso in cui una **Società**:

- (i) abbia propri **Titoli** negoziati in un mercato regolamentato o in un mercato interno degli Stati Uniti d'America o dei loro territori o possedimenti; ovvero
- (ii) sia o i propri **Titoli** siano, in base alle disposizioni di legge applicabile, oggetto di dichiarazione di registrazione presso la Securities Exchange Commission statunitense; ovvero

- (iii) sia soggetta all'obbligo di sottoporre alla Securities Exchange Commission statunitense le relazioni di cui all'Articolo 13 del Securities Exchange Act del 1934.

L'**Esposizione verso la SEC Statunitense** non include **Titoli** acquistati o venduti ai sensi della Norma 144A o i Certificati di Deposito Azionario Americani di Livello 1 previsti dal Securities Act del 1933.

5.25 Franchigia

La somma applicabile indicata al punto 6 della Scheda.

5.26 Franchigia per Titoli

la **Franchigia** applicabile a: (i) una **Perdita** che tragga origine da una **Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli**; (ii) **Costi relativi ad un'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento** sostenuti in relazione ad un'Indagine precedente ad una **Richiesta di Risarcimento** da un **Organismo Ufficiale** debitamente autorizzato ad effettuare indagini usi titoli; ovvero (iii) **Costi relativi ad un'Azione di Responsabilità promossa dalla Società**.

5.27 Franchigia applicabile alle Perdite relative a Richieste di Risarcimento in Materia di Diritto del Lavoro

la **Franchigia** applicabile alle **Perdite relative a Richieste di Risarcimento per violazione di Disposizioni in Materia di Diritto del Lavoro** indicata al punto 6 della Scheda.

5.28 Giurisdizione Internazionale

qualsiasi giurisdizione diversa dal paese in cui è emessa la polizza.

5.29 Indagini relative ad una Contestazione di Responsabilità

un'inchiesta o un'indagine interna svolta dalla **Società**, o per conto della stessa dal suo organo di gestione o altro organo, al fine di valutare le adeguate iniziative da parte della **Società** a fronte della ricezione da parte di un **Assicurato** di una **Contestazione di Responsabilità** o di una **Azione di Responsabilità** promossa contro un **Amministratore o Dirigente**.

La definizione di Indagini relative ad una Contestazione di Responsabilità non include alcuna attività di controllo, supervisione, indagine, verifica e/o revisione, abituale, programmata o dovuta da parte di qualsiasi Società al fine di fornire informazioni nell'ambito delle normali procedure di revisione o di controllo della compliance da parte della stessa Società e/o di un **Organismo Ufficiale**.

5.30 Indagine sul Soggetto Assicurato

fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1. che segue, qualsiasi indagine di natura civile, penale, amministrativa o regolamentare a carico di un **Soggetto Assicurato**:

- (i) una volta che il **Soggetto Assicurato** sia identificato per iscritto da un **Organismo Ufficiale** (ad eccezione della *Securities Exchange Commission* statunitense) come destinatario di un'indagine dalla quale potrebbero scaturire procedimenti penali, civili, amministrativi, regolamentari, esecutivi o di altro genere;
- (ii) in caso di indagine da parte della *Securities Exchange Commission* statunitense a seguito della notifica di una citazione in giudizio o un "*Wells notice*" a carico di tale **Soggetto Assicurato**; ovvero
- (iii) avviata con l'arresto e la detenzione o l'incarcerazione di un **Soggetto Assicurato** da parte delle forze dell'ordine, per un periodo superiore a 24 ore.

5.31 Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento

- (i) qualsiasi richiesta documentata rivolta ad un **Soggetto Assicurato**: (a) di presentarsi ad un incontro o un colloquio; ovvero (b) di produrre documenti, registrazioni od informazioni in formato elettronico che riguardino, in entrambi i casi, la **Società** od un **Soggetto Assicurato** in qualità di assicurati, **ma a condizione che detta indagine provenga da:**
 - (a) un **Organismo Ufficiale**; ovvero
 - (b) una **Società**, o dal suo organo di gestione e controllo o altro organo della **Società** per conto di qualsiasi **Società**, ed a condizione che:
 - (1) tragga origine da una indagine o investigazione condotte da un **Organismo Ufficiale** in relazione ad una **Società** o ad un **Soggetto Assicurato**, in qualità di assicurati; ovvero
 - (2) a seguito di una notifica scritta formale ad un **Organismo Ufficiale** da parte di una **Società**, di un **Soggetto Assicurato** o di qualsiasi altro soggetto, in cui si riferisca di una violazione effettiva o presunta di disposizioni di legge o di regolamento da parte di un **Soggetto Assicurato**, ma a condizione che tale indagine sia disposta o richiesta da un **Organismo Ufficiale**; ovvero
- (ii) qualsiasi ispezione presso od accesso ai locali di una **Società** o di una **Entità Esterna** da parte di un **Organismo Ufficiale** che coinvolga la produzione, verifica, copia o sequestro di documenti, registrazioni od informazioni in formato elettronico od interrogatori di un **Soggetto Assicurato**.

La definizione di Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento non include alcuna attività di supervisione interna, ispezione, verifica della *compliance*, revisione, esame, produzione o verifica abitualmente o regolarmente programmate, ivi incluse richieste di informazioni di natura obbligatoria provenienti da autorità regolamentari, rivolte nell'ambito della normale procedura di controllo o verifica della compliance da parte della Società e/o dell'Organismo Ufficiale.

5.32 Massimale

l'importo indicato al punto 4 della Scheda.

5.33 Onorari Professionali

onorari, costi e spese sostenuti in misura ragionevole e secondo necessità dovuti a professionisti debitamente qualificati, nominati **con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore**. Gli **Onorari Professionali non includono in alcun caso: (a) onorari, costi e spese non coperti ai sensi della presente polizza; ovvero (b) costi attribuibili ad un'Indagine sul Soggetto Assicurato o ad un'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento.**

5.34 Ordine restrittivo

un provvedimento di confisca, espropriazione o controllo, sequestro di beni immobili o proprietà personali di qualsiasi **Soggetto Assicurato** da parte di un **Organismo Ufficiale** in relazione ad una **Controversia relativa a Beni ed alla Libertà Personale** o ad un **Procedimento di Estradizione**.

5.35 Organismo Ufficiale

qualsiasi autorità di vigilanza, organismo governativo, agenzia governativa, commissione parlamentare, qualsiasi organismo analogo che abbia il potere di effettuare indagini sugli affari di un **Assicurato**.

5.36 Operazione

uno dei seguenti eventi:

- (i) il consolidamento o la fusione del **Contraente** con altra entità, con modalità tali per cui il primo non risulti la società incorporante, ovvero la vendita di tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni ad altra persona o entità o gruppo di persone o entità che agiscano di concerto; ovvero
- (ii) persone o entità o gruppi di persone o entità che agiscono di concerto per l'acquisizione del **Controllo** del **Contraente**;
- (iii) l'ammissione della **Società** a qualsiasi procedura concorsuale, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; di amministrazione straordinaria di cui al D.lgs. 8 luglio 199 n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a qualsiasi procedura ai sensi delle disposizioni del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni e ad ogni altra procedura analoga e/o riconducibile a tutte quelle sopra citate.

5.37 Perdita

Qualsiasi somma dovuta a titolo di risarcimento danni (anche punitivi od esemplari) ed a titolo di rimborso spese al terzo danneggiato nonché gli interessi dovuti che un **Assicurato** sia legalmente tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile a seguito di una **Richiesta di Risarcimento** in forza di una sentenza o altro provvedimento giudiziale, decisione arbitrale o di altro organismo deputato alla risoluzione delle controversie, accordi transattivi stipulati con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**. L'indennizzabilità dei danni punitivi, esemplari e/o multipli sarà disciplinata dal diritto applicabile che più favorisca la copertura di tali danni.

La definizione di **Perdita** comprende i **Costi dell'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento** e qualsiasi importo coperto ai sensi del Pacchetto Coperture Executive o di qualsiasi Estensione, **ma solo nei limiti ivi previsti**.

La definizione di **Perdita** non comprende: (i) multe, ammende, sanzioni o imposte; (ii) remunerazioni o benefit; e (iii) costi di bonifica relativi a materiali pericolosi, inquinanti o prodotti difettosi.

Nel caso di **Richiesta di Risarcimento** in merito alla inadeguatezza del prezzo o del corrispettivo pagato od offerto in pagamento per l'acquisizione o il perfezionamento dell'acquisizione dell'intera partecipazione o dei beni di qualsiasi entità, la definizione di **Perdita**, con riguardo a tale **Richiesta di Risarcimento**, non includerà alcuna somma eventualmente accertata, in base ad un provvedimento giudiziale o ad accordo, come dovuta a titolo di maggior prezzo o corrispettivo. La presente disposizione non si applica ai **Costi di Difesa** o a qualsiasi **Perdita Non Rimborsabile da parte della Società** in relazione a quanto sopra.

LA DEFINIZIONE DI PERDITA NON INCLUDE SOMME CHE LA LEGGE CHE REGOLA LA POLIZZA O LA GIURISDIZIONE IN CUI LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO È AVANZATA O L'EVENTO ASSICURATO SI È VERIFICATO VIETI ALL'ASSICURATORE DI INDENNIZZARE.

5.38 Perdita Non Rimborsabile da parte della Società

La **Perdita** subita da un **Soggetto Assicurato** non rimborsabile da parte della **Società** ai sensi di disposizioni di legge, di contratto, dell'atto costitutivo, dello statuto, di accordi di gestione o di documenti analoghi di una **Società**.

5.39 Periodo di Polizza

il periodo compreso tra data di efficacia e la data di scadenza indicate al punto 3 della Scheda (ovvero la data di efficacia di una **Operazione**, se antecedente).

5.40 Periodo di Ultrattività

il periodo immediatamente successivo alla scadenza del **Periodo di Polizza** durante il quale potranno essere notificati per iscritto all'**Assicuratore**:

- (i) una **Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti di un Soggetto Assicurato nel corso di tale periodo o del Periodo di Polizza** per un **Atto Illecito** che abbia avuto luogo prima della scadenza del **Periodo di Polizza**; ovvero
- (ii) qualsiasi altro **Evento Assicurato** verificatosi per la prima volta anteriormente alla scadenza del **Periodo di Polizza**.

5.41 Procedimenti di Estradizione

qualsiasi procedimento (di ogni grado) di estradizione instaurato contro un **Soggetto Assicurato**, qualsiasi istanza di riesame giudiziario di una decisione in materia di estradizione, ovvero istanze alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o tribunale analogo in altra giurisdizione.

5.42 Polizza Internazionale

la più recente polizza standard - dell'**Assicuratore** o di qualsiasi altra compagnia assicurativa del gruppo AIG - a copertura della responsabilità civile dell'organo di gestione e controllo in essere alla data di efficacia della presente polizza approvata da AIG per la distribuzione nell'ambito di una **Giurisdizione Internazionale** che offra una copertura sostanzialmente analoga a quella garantita dalla presente polizza. Qualora, alla data di efficacia della presente polizza, esista più di una polizza standard, **Polizza Internazionale** indica l'ultima polizza standard registrata (od approvata dall'**Assicuratore** laddove la registrazione non sia necessaria) in ordine di tempo in tale **Giurisdizione Internazionale** prima della data di efficacia della presente polizza.

5.43 Richiesta di Risarcimento

- (i) (a) qualsiasi richiesta scritta di risarcimento danni di natura pecuniaria, non pecuniaria o di qualsiasi altra natura - ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi domanda di mediazione, arbitrato o altra procedura alternativa di risoluzione delle controversie - **avanzata per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore**;
- (b) qualsiasi procedimento civile, regolamentare, di mediazione, amministrativo, arbitrale o altro procedimento alternativo di risoluzione delle controversie - ivi inclusa qualsiasi domanda riconvenzionale - volti ad ottenere un risarcimento od altro rimedio legale **instaurati e/o avanzati per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificati all'Assicuratore**; ovvero
- (c) qualsiasi procedimento penale, ivi incluso qualsiasi procedimento avanzato ai sensi del *Bribery Act* 2010 britannico, **instaurato per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificato all'Assicuratore**,

nei confronti di un **Soggetto Assicurato** relativamente ad un **Atto Illecito**;

- (ii) qualsiasi **Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli**;
- (iii) qualsiasi **Indagine su un Soggetto Assicurato**;
- (iv) qualsiasi **Azione di Responsabilità**;
- (v) la ricezione **per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza**, da parte di un **Assicurato**, di qualsiasi comunicazione scritta volta ad estendere il periodo di prescrizione applicabile ad una potenziale **Richiesta di Risarcimento**.

5.44 Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli

una **Richiesta di Risarcimento**, diversa da un procedimento amministrativo o di natura regolamentare nei confronti di o di un'indagine a carico di una **Società**, avanzata nei confronti di qualsiasi **Assicurato**:

- (i) per un **Atto Illecito**:

- (a) in relazione all'acquisto, vendita, offerta o sollecitazione di un'offerta ad acquistare o vendere **Titoli**;
 - (b) avanzata da un possessore di **Titoli** della **Società** in relazione alla partecipazione da questi detenuta nella **Società**; ovvero
- (ii) svolta nell'ambito di un'**Azione di Responsabilità promossa dalla Società**.

Fatto salvo quanto precede, il termine **Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli** include qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare nei confronti di una **Società** che soddisfi i requisiti del sub-paragrafo (i) che precede, **ma a condizione che tale procedimento venga istituito e coltivato senza soluzione di continuità anche nei confronti di un Soggetto Assicurato**.

La definizione di **Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli** non include eventuali richieste di risarcimento da parte di un Assicurato che traggano origine da, siano fondate su ovvero siano attribuibili alla perdita o al mancato ricevimento od ottenimento di vantaggi da qualsiasi Titolo (ivi inclusi warrant o opzioni).

5.45 Richiesta di Risarcimento Unica

un singolo Evento Assicurato o più Eventi Assicurati nella misura in cui gli stessi traggano origine da o abbiano fondamento in ovvero siano altrimenti attribuibili e/o connessi alla medesima causa od origine; tutti tali Eventi Assicurati saranno considerati come una Richiesta di Risarcimento Unica, indipendentemente dal fatto che gli stessi coinvolgano un unico o diversi reclamanti, Assicurati o fatti controversi.

5.46 Richiesta di Risarcimento Statunitense

fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1. che segue, una **Richiesta di Risarcimento** avanzata o coltivata nella giurisdizione ovvero fondata sulle leggi degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o possedimenti.

5.47 Soggetto Assicurato

qualsiasi persona fisica che sia stata ovvero divenga, nel corso del **Periodo di Polizza**:

- (i) un **Amministratore o Dirigente, un Sindaco, con esclusione di qualsiasi soggetto nominato esternamente (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, curatore, commissario, amministratore o liquidatore di una Società)**;
- (ii) un dipendente di una **Società**:
 - (a) nello svolgimento di funzioni direttive o di controllo di qualsiasi **Società**;
 - (b) che sia coinvolto in una **Richiesta di Risarcimento** derivante dalla **Violazione di Disposizioni in Materia di Diritto del Lavoro**;
 - (c) nominato come convenuto insieme con un **Amministratore o Sindaco** di una **Società** nell'ambito di una **Richiesta di Risarcimento** in cui si sostenga che tale dipendente abbia preso parte o concorso alla commissione di un **Atto Illecito**; ovvero
 - (d) nominato nell'ambito di un'**Indagine su un Soggetto Assicurato**;
- (iii) un **Amministratore Occulto** od un amministratore di fatto;
- (iv) un potenziale amministratore indicato come tale in qualsiasi prospetto informativo o prospetto di quotazione emesso da una **Società**;
- (v) un **Amministratore di Entità Esterna**; ovvero
- (vi) un **Contabile Senior**;

- (vii) un responsabile affari legali o un risk manager (o posizione equivalente) del **Contraente**,
- (viii) qualunque persona designata quale membro dell'Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001 e smi, Responsabile della Privacy ai sensi GDPR 2016/679 e del d.lgs 196/2003 e smi, Responsabile della Redazione dei Documenti Contabili ai sensi della legge 262/2005 e smi, Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e smi,

ma a condizione che tale Soggetto Assicurato agisca nella rispettiva qualità.

Il termine **Soggetto Assicurato** è esteso al fine di includervi:

- A. il coniuge o il convivente (ivi incluse le unioni civili tra individui dello stesso sesso, ove applicabile); e
- B. l'amministratore, gli eredi, i legali rappresentanti o l'esecutore testamentario del patrimonio di un defunto, il curatore del patrimonio di un incapace, di un insolvente o di un fallito;

di qualsiasi **Soggetto Assicurato** ai sensi dei punti da (i) a (viii) che precedono, **a condizione che nei confronti degli stessi sia avanzata una Richiesta di Risarcimento esclusivamente in ragione della quota di proprietà dagli stessi detenuta oggetto della Richiesta di Risarcimento.**

5.48 Somme dovute per Cauzioni

le somme ragionevolmente e necessariamente sostenute (con esclusione di qualsiasi garanzia collaterale) per cauzioni o fideiussioni dovuti da un **Soggetto Assicurato** a seguito della richiesta in tal senso da parte di un organo giurisdizionale competente.

5.49 Società

- (i) il **Contraente**;
- (ii) qualsiasi **Controllata**;

5.50 Società di gestione delle Crisi

qualsiasi società di pubbliche relazioni approvata dall'**Assicuratore**.

5.51 Servizi di Consulenza per *E-Discovery*

esclusivamente i seguenti servizi forniti da una società di consulenza in materia elettronica approvata dall'Assicuratore ("Società di Consulenza Elettronica"):

- (i) che assista l'**Assicurato** nella gestione e nel contenimento dei costi interni e esterni associati allo sviluppo, raccolta, archiviazione, organizzazione, catalogazione, conservazione e/o produzione di informazioni salvate in formato elettronico ("**E Discovery**");
- (ii) che assista l'**Assicurato** nello sviluppo o nella elaborazione di strategie di **E-Discovery** (ivi inclusi incontri con operatori nel settore della **E-Discovery** qualificati e competitivi sotto il profilo dei costi);
- (iii) che svolga funzioni di project manager, consulente e/o consigliere a favore dell'**Assicurato**, dei legali difensori e dell'**Assicuratore** nel porre in essere e monitorare la strategia di **E-Discovery**; e
- (iv) gli altri servizi forniti dalla **Società di Consulenza Elettronica** che l'**Assicurato**, l'**Assicuratore** e la **Società di Consulenza Elettronica** convengano essere ragionevoli e necessari in considerazione della natura della **Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli**.

5.52 Spese di Estradizione

in conformità con quanto previsto dalla copertura 2.1 (Beni e Libertà Personale), gli onorari, i costi e le spese necessariamente sostenuti in misura ragionevole da un **Soggetto Assicurato** in relazione alla nomina di accreditati consulenti in materia di crisi e/o di relazioni pubbliche da parte di un **Soggetto Assicurato** in relazione a **Procedimenti di Estradizione contro il Soggetto Assicurato** stesso ovvero in relazione ad una **Controversia relativa a Beni ed alla Libertà Personale**. Alle **Spese di Estradizione** si applica il Sottomassimale indicato al punto 7 della Scheda.

5.53 Spese Personali

in conformità con quanto previsto dalla Copertura 2.1(Beni e Libertà Personale), le spese di seguito elencate, da pagarsi dall'**Assicuratore** direttamente ai terzi fornitori di servizi a favore di un **Soggetto Assicurato**:

- (a) spese scolastiche per i minori a carico;
- (b) rate mensili di mutuo o affitto sulla prima casa;
- (c) costi per utenze, ivi inclusi ma non limitatamente a acqua, gas, elettricità, telefono e servizi internet; ovvero
- (d) premi per polizze assicurative personali, ivi incluse polizze proprietà, vita e sanitarie;

a condizione che: (a) i contratti relativi a tali servizi siano stati sottoscritti dal **Soggetto Assicurato** prima di un **Ordine Restrittivo** e siano dovuti dallo stesso; (b) tali costi e spese eccedano qualsiasi indennità personale concessa in relazione all'**Ordine Restrittivo**; e (c) le spese risultino dovute durante il periodo decorrente dal trentesimo giorno successivo alla data dell'**Ordine Restrittivo** e fino a quando il **Soggetto Assicurato** ne abbia ottenuto la revoca, ma in nessun caso per periodi superiori a 12 mesi.

Le **Spese Personali** non includono la retribuzione di eventuali **Soggetti Assicurati**, il costo del tempo impiegato dagli stessi o altri costi o spese di qualsiasi **Società**.

5.54 Spese per la Tutela della Reputazione

in conformità con quanto previsto dalla Copertura 2.2 (Spese per la Tutela della Reputazione), gli onorari, i costi e le spese sostenuti in misura ragionevole e secondo necessità pagati - **con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore** - a **Società di gestione delle Crisi** incaricate direttamente da un **Soggetto Assicurato** per contenere le conseguenze negative attuali o potenziali alla reputazione di tale **Soggetto Assicurato** di:

- (i) dichiarazioni negative incluse in comunicati stampa o pubblicate su mezzi di informazione tradizionali od elettronici e relative alla presunta violazione di doveri da parte di tale **Soggetto Assicurato** nel corso del **Periodo di Polizza**, ovvero
- (ii) una **Richiesta di Risarcimento**, attraverso la diffusione dei contenuti del provvedimento giudiziario relativo a tale **Richiesta di Risarcimento** ed in base al quale il **Soggetto Assicurato** è stato assolto da responsabilità.

La definizione di **Spese per la Tutela della Reputazione** non include la retribuzione di eventuali **Soggetti Assicurati**, il costo del tempo impiegato dagli stessi o altri costi o spese di qualsiasi **Società**.

5.55 Titoli

qualsiasi titolo rappresentativo di obbligazioni emesse da o partecipazioni in una **Società**.

5.56 Violazione di Disposizioni in Materia di Diritto del Lavoro

qualsiasi atto, errore od omissione (effettivo o presunto) di natura colposa relativi all'impiego o possibile impiego di dipendenti passati, presenti o futuri o di **Soggetti Assicurati** di qualsiasi **Società** o **Entità Esterna**.

6. Richieste di Risarcimento

6.1 Comunicazioni e Notificazioni

La copertura di cui alla presente polizza è prestata esclusivamente in relazione a Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti di un Assicurato e ad altri Eventi Assicurati che si verifichino per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza ovvero di qualsiasi Periodo di Ultrattività applicabile, ovvero accettati come tali in conformità con l'articolo 6.2 (Eventi Assicurati o Circostanze Correlate) ed a condizione che tali Richieste di Risarcimento ed Eventi Assicurati siano stati tempestivamente notificati all'Assicuratore ma, in ogni caso, entro e non oltre:

- (i) la durata del Periodo di Polizza o del Periodo di Ultrattività, se applicabile; ovvero
- (ii) 60 giorni dalla scadenza del Periodo di Polizza o del Periodo di Ultrattività applicabile, a condizione che all'Assicuratore sia stato dato avviso di tale Richiesta di Risarcimento o di tale Evento Assicurato entro 60 giorni rispettivamente dalla data di ricezione o di verifica.

Qualsiasi Assicurato potrà notificare all'Assicuratore, nel corso del Periodo di Polizza, una circostanza che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad un Evento Assicurato. L'avviso deve contenere l'esposizione delle ragioni che potrebbero determinare il verificarsi di un Evento Assicurato e tutti i relativi dettagli (ivi inclusi i riferimenti temporali) concernenti l'Atto Illecito (se applicabile), il potenziale Assicurato ed i possibili reclamanti.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 7.3. che segue, all'Assicuratore dovranno essere segnalati, entro un periodo di tempo ragionevole dalla notifica di qualsiasi Evento Assicurato, i dettagli di eventuali altre polizze assicurative che potrebbero applicarsi ad una Perdita coperta ai sensi della presente.

Tutte le notifiche relative ad Eventi Assicurati o circostanze rilevanti ai fini del rischio assicurato devono essere inviate per iscritto o per fax all'indirizzo indicato al punto 10 della Scheda.

6.2 Eventi Assicurati o Circostanze Correlate

Qualora venga notificato un Evento Assicurato ai sensi della presente polizza, qualsiasi Evento Assicurato o circostanza successiva che, insieme a tale Evento Assicurato o circostanza, rappresenti una Richiesta di Risarcimento Unica, saranno considerati rispettivamente come se siano verificati per la prima volta contestualmente: (i) alla circostanza oggetto della prima notifica; (ii) alla Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta ovvero (iii) al diverso Evento Assicurato che si sia verificato per la prima volta, a condizione che siano stati debitamente segnalati all'Assicuratore al momento in cui la prima notifica era richiesta in base alla polizza.

6.3 Difesa e Definizione di una Richiesta di Risarcimento

Tutti gli Assicurati dovranno prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta e collaborare con l'Assicuratore alle fasi di indagine, difesa, definizione o contestazione di un Evento Assicurato o altra circostanza e fornire all'Assicuratore tutte le informazioni rilevanti relative ad un Evento Assicurato od altra circostanza che l'Assicuratore potrà ragionevolmente richiedere. Al verificarsi di circostanze o Eventi Assicurati ciascun Assicurato dovrà intraprendere le attività necessarie a contenere o diminuire l'entità dell'eventuale Perdita.

La mancata collaborazione e l'omessa informazione da un Soggetto Assicurato all'Assicuratore secondo quanto previsto al precedente paragrafo non pregiudicherà i diritti degli altri Soggetti Assicurati ai sensi della presente polizza.

L'Assicurato avrà l'obbligo di predisporre le proprie difese e contestare qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dello stesso. L'Assicuratore avrà diritto di prendere parte all'intera difesa ed alla negoziazione di qualsiasi definizione che coinvolga o possa ragionevolmente coinvolgere gli interessi dell'Assicuratore ai sensi della polizza.

L'Assicuratore accetterà (qualora necessario) che vengano nominati rappresentanti legali distinti nella misura in cui ciò si renda indispensabile a causa di conflitti di interesse significativi tra Soggetti Assicurati.

Qualora la Società avanzi una Richiesta di Risarcimento o svolga un'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Soggetto Assicurato, l'Assicuratore non sarà soggetto ad alcun dovere od obbligo di comunicazione di tale Richiesta di Risarcimento o Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti di altri Soggetti Assicurati o della Società.

L'Assicurato dovrà rimborsare all'Assicuratore qualsiasi pagamento per cui sia esclusa in via definitiva la copertura ai sensi della presente polizza.

6.4 Divieto di ammissioni di responsabilità

L'Assicurato non dovrà fare ammissioni od assumersi responsabilità, stipulare accordi transattivi ovvero prestare acquiescenza a sentenze o pagare somme senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore (che non sarà irragionevolmente negato o ritardato). Solo le somme pagate per responsabilità, transazioni e sentenze che abbiano origine da Richieste di Risarcimento sottoposte a difesa in conformità con la presente polizza o da altri Eventi Assicurati gestiti in conformità con la presente polizza saranno risarcibili a titolo di Perdita.

Qualora tutti gli **Eventi Assicurati** soggetti ad un'unica **Franchigia** possano essere definiti in via integrale, definitiva ed irrevocabile con il pagamento di una somma complessiva non superiore a tale **Franchigia**, il consenso dell'Assicuratore a tale pagamento non sarà necessario.

La segnalazione effettuata ad un **Organismo Ufficiale** senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore non costituirà violazione del presente articolo 6.4 (Divieto di ammissioni di responsabilità) da parte dell'Assicurato, ma solo qualora quest'ultimo non sia legalmente autorizzato dall'**Organismo Ufficiale** a richiedere tale consenso **e fermo restando che, non appena legalmente consentito dall'Organismo Ufficiale, l'Assicurato richiederà il consenso dell'Assicuratore in conformità con il presente articolo 6.4 (Divieto di ammissioni di responsabilità).**

6.5 Ripartizione della Perdita

Qualora una **Richiesta di Risarcimento** sia avanzata congiuntamente sia nei confronti di qualsiasi **Soggetto Assicurato** o di qualsiasi **Società** sia nei confronti di altra persona o entità, o qualora una **Richiesta di Risarcimento** (o altro **Evento Assicurato**) coinvolga sia circostanze o persone coperte dalla presente polizza sia circostanze o persone non coperte dalla presente polizza, l'Assicurato e l'Assicuratore si impegnano a negoziare in buona fede una ripartizione ragionevole, equa ed adeguata della **Perdita** coperta dalla presente polizza, anche alla luce dei principi e delle disposizioni di legge applicabili e dei vantaggi ottenuti dalle parti in causa.

6.6 Controversie

Salvo quando diversamente e specificamente previsto nella presente polizza, qualsiasi controversia in merito alla interpretazione, esecuzione e scioglimento della stessa o comunque relativa a questioni di copertura che non possa essere risolta amichevolmente entro 30 giorni, sarà devoluta alla cognizione esclusiva di un collegio di 3 arbitri, di cui uno con funzioni di presidente, a norma del Regolamento Arbitrale Internazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserve. Il procedimento arbitrale avrà luogo in Milano e gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

6.7 Anticipo di Costi

Salvo il caso in l'Assicuratore abbia negato la copertura, quest'ultimo anticiperà o liquiderà per conto dell'Assicurato i costi oggetto di copertura assicurativa in base alla presente polizza senza ritardo, subordinatamente alla ricezione ed accettazione da parte dell'Assicuratore delle relative fatture che riportino una descrizione sufficientemente dettagliata del tempo impiegato, delle attività svolte e delle spese sostenute. L'Assicuratore non potrà rifiutarsi di anticipare i costi

solo sulla base del fatto che lo stesso ritenga che si sia verificata la fattispecie di cui all'Esclusione 4.1 (Comportamenti intenzionali/dolosi), fino a quando la condizione prevista da tale Esclusione non risulti soddisfatta.

6.8 Ordine di Priorità dei Pagamenti

L'Assicuratore liquiderà le Perdite coperte dalla presente polizza seguendo l'ordine in cui le stesse sono state sottoposte all'Assicuratore per la liquidazione. Qualora l'Assicuratore dovesse accertare, a propria esclusiva ed assoluta discrezione, l'insufficienza del Massimale a coprire tutte le Perdite, la liquidazione delle stesse avverrà secondo il seguente ordine di priorità:

- (i) Perdite subite da un Soggetto Assicurato, qualora la Società non abbia provveduto a risarcire il medesimo Soggetto Assicurato;
- (ii) successivamente, e limitatamente alla parte residua del Massimale, l'Assicuratore potrà, a propria insindacabile discrezione, chiedere al Contraente di indicare per iscritto l'ordine e gli importi in base ai quali la Perdita deve essere liquidata o la scelta di ricevere il saldo da trattenere per conto di eventuali Assicurati che abbiano subito tale Perdita.

Il pagamento effettuato secondo il presente articolo 6.8 (Ordine di Priorità dei Pagamenti) libererà integralmente l'Assicuratore dagli obblighi ai sensi della presente polizza.

6.9 Surrogazione

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 c.c., in caso di liquidazione di somme ai sensi della presente polizza l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare della liquidazione, nei diritti degli Assicurati verso i terzi responsabili. Gli Assicurati e presteranno all'Assicuratore tutta l'assistenza ragionevolmente necessaria all'esercizio dei diritti di surrogazione e si asterranno dal recare pregiudizio a tali diritti. L'Assicuratore non eserciterà i diritti di surrogazione nei confronti del Soggetto Assicurato in relazione a qualsiasi Evento Assicurato qualora non possa accertare l'applicabilità dell'Esclusione 4.1 (Comportamenti intenzionali/dolosi) a quell'Evento Assicurato e a quel Soggetto Assicurato.

7. Massimale e Franchigia

7.1 Massimale [per ciascuna Richiesta di risarcimento - Versione Non- SEC]

(i) L'importo complessivo dovuto dall'Assicuratore ai sensi della presente polizza per tutte le Perdite che traggano origine da qualsiasi Richiesta di Risarcimento Unica non potrà eccedere il Massimale.

(ii) Fermo restando quanto previsto al punto (i) che precede:

- (a) l'ammontare totale dovuto dall'Assicuratore ai sensi della presente polizza per la somma di tutte le Perdite in relazione a tutti gli Eventi Assicurati notificati per la prima volta nel corso del Periodo di Ultrattività non potrà superare il Massimale;
- (b) l'ammontare totale dovuto dall'Assicuratore ai sensi della presente polizza per la somma di tutte le Perdite in relazione ad eventuali Richieste di Risarcimento avanzate da o per conto di qualsiasi Società non potrà superare il Massimale;
- (c) l'ammontare totale dovuto dall'Assicuratore ai sensi della presente polizza per la somma di tutte le Perdite in relazione a tutti gli Eventi Assicurati: (i) che scaturiscano, siano connessi o fondati o comunque attribuibili ad insolvenza di qualsiasi Società, o (ii) diano luogo o altrimenti concorrano alla insolvenza di qualsiasi Società, non potrà eccedere il Massimale,

indipendentemente dal fatto che tali **Eventi Assicurati** coinvolgano gli stessi o differenti reclamanti, **Assicurati**, cause e/o azioni o diano luogo o concorrano alla insolvenza della medesima o di più **Società**.

- (d) l'ammontare totale dovuto dall'**Assicuratore** ai sensi della **Copertura Assicurativa 1.3. (Copertura Speciale di Secondo Rischio per Amministratori Indipendenti)**, è in aggiunta al e non è compreso nel **Massimale** ma in ogni caso l'esposizione dell'**Assicuratore** non potrà eccedere il **Massimale Speciale di Secondo Rischio per Amministratori Indipendenti** previsto per ciascun **Amministratore Indipendente** e, complessivamente, il **Massimale Speciale di Secondo Rischio Totale per Amministratori Indipendenti**.
- (iii) Fermo restando quanto previsto dall'art. 1917 c.c., l'**Assicuratore** non avrà obbligazioni ulteriori rispetto a tali massimali, indipendentemente dal numero di **Eventi Assicurati, Assicurati** o dall'importo di eventuali **Perdite**, anche in caso di più **Eventi Assicurati** che costituiscano una **Richiesta di Risarcimento Unica** avanzata o che si verifichi per la prima volta in qualsiasi momento.
- (iv) Ciascun Sottomassimale indicato nella Scheda rappresenta l'importo massimo che l'**Assicuratore** dovrà liquidare in base alla copertura al quale si applica. Ogni Sottomassimale è compreso nel **Massimale** e non è in aggiunta allo stesso.

7.2 Franchigia

L'**Assicuratore** liquiderà esclusivamente l'importo delle **Perdite** che eccedono la **Franchigia**. La **Società e/o gli Assicurati** saranno responsabili della **Franchigia**, che resterà esclusa dalla copertura assicurativa.

Qualora una **Società** sia autorizzata od obbligata ad indennizzare un **Soggetto Assicurato** ma non provveda in tal senso entro 30 giorni, l'**Assicuratore** anticiperà al **Soggetto Assicurato** l'intero ammontare delle **Perdite** e la **Società** rimborserà all'**Assicuratore** non appena ragionevolmente possibile l'ammontare delle **Perdite** ricomprese nella **Franchigia**.

La **Franchigia** non si applica a quanto segue: (i) **Perdite Non Rimborsabili da parte della Società** ovvero (ii) **Spese per la Tutela della Reputazione**.

Alle **Perdite** che traggano origine da tutti gli **Eventi Assicurati** che costituiscono una **Richiesta di Risarcimento Unica** si applicherà un'unica **Franchigia**. Qualora una **Richiesta di Risarcimento Unica** determini l'applicazione di più di una **Franchigia**, alla **Perdita** che abbia origine da tale **Richiesta di Risarcimento Unica** si applicherà la **Franchigia** più alta tra quelle applicabili, salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nella presente polizza.

7.3 Altre assicurazioni - Secondo rischio

La presente polizza si applicherà a secondo rischio in caso di esistenza di altre polizze a copertura, in tutto od in parte, del medesimo rischio, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, polizze a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci, dirigenti, polizze a copertura di richieste di risarcimento in materia di diritto del lavoro, polizze a copertura della responsabilità per danno ambientale, derivante dalla gestione di fondi pensione, proprietà, polizze rc prodotto o polizze a copertura della responsabilità civile in genere e, comunque, rispetto a qualsiasi altro indennizzo che altre parti mettano a disposizione dell'**Assicurato**.

7.4 Indennizzo ad Entità Esterna

Rispetto alle Entità Esterne, la presente polizza opererà in eccesso rispetto a: (i) qualsiasi somma/indennizzo pagato da una Entità Esterna e, comunque, a secondo rischio rispetto a (ii) qualsiasi altra assicurazione contratta da una Entità Esterna a beneficio dei suoi amministratori, funzionari o dipendenti (ivi inclusa qualsiasi polizza indicata nell'elenco degli amministratori esterni fornito all'**Assicuratore**).

7.5 Reintegrazione del Massimale

Qualora l'**Assicuratore** recuperi le somme liquidate ai sensi della presente polizza, il **Massimale** si intenderà reintegrato in misura corrispondente, al netto dei costi e delle spese sostenuti per il recupero. L'**Assicuratore** non sarà in ogni caso obbligato ad intraprendere alcuna azione di recupero delle somme liquidate ai sensi della presente polizza. L'**Assicuratore** determinerà le somme destinate alla reintegrazione del **Massimale** a propria esclusiva ed assoluta discrezione.

8. Disposizioni Generali

8.1 Territorio (Mondo intero)

FERMI I DIVIETI E/O LE LIMITAZIONI PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO APPLICABILI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA, la presente polizza si applica rispetto a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** avanzata nei confronti di un **Assicurato** e/o per **Eventi Assicurati** che si verifichino in qualsiasi parte del mondo)

8.2 Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze con dolo o colpa grave del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione della polizza e la valutazione del relativo rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892 e 1894 c.c.. L'Assicuratore rinuncia all'applicazione dell'art. 1893 c.c. in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave.

8.3 Mancato Pagamento del Premio - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio

Ai sensi dell'art. 1901 c.c. se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione rimane sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quella della scadenza. Il premio è dovuto con la periodicità indicata nella Scheda. I mezzi di pagamento del premio consentiti dall' Assicuratore sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l' Assicuratore oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato, espressamente in tale qualità.

8.4 Separabilità

La presente polizza copre ciascun **Assicurato** in relazione ai suoi interessi individuali.

Nessuna dichiarazione resa da o per conto di un **Assicurato** e nessuna violazione di disposizioni della presente polizza od informazioni o conoscenze in possesso di un **Assicurato** sarà imputabile ad altri **Soggetti Assicurati**.

Nel determinare l'applicabilità di qualsivoglia delle Esclusioni 4.1 (Comportamenti intenzionali/dolosi), 4.3 (Danni alla persona/ Danni a cose) gli **Atti Illeciti** di un **Assicurato** non saranno attribuibili a nessun altro **Soggetto Assicurato**.

Limitatamente alla Copertura Assicurativa 1.3. (Titoli), le dichiarazioni rese da o per conto di, ovvero le informazioni o le conoscenze in possesso di e qualsiasi condotta posta in essere da amministratori delegati, direttori finanziari o responsabili dell'ufficio legale (o persone in posizioni esecutive o dirigenziali equivalenti) di una **Società** saranno attribuite a quella **Società**; la conoscenza da parte degli stessi soggetti presso il Contraente saranno attribuite a tutte le Società.

8.5 Mutamenti del rischio

Ai sensi dell'art. 1898 c.c. il **Contraente/Assicurato** ha l'obbligo di dare immediato avviso all'**Assicuratore** dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'**Assicuratore** al momento della conclusione del contratto, l'**Assicuratore** non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

Ai sensi dell'art. 1897 c.c. se il **Contraente/Assicurato** comunica all'**Assicuratore** mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non potrà esigere che il minor premio. L'**Assicuratore** rinuncia alla facoltà di recedere prevista dall'art. 1897 c.c..

Titoli statunitensi

Non è fornita alcuna copertura rispetto all'**Esposizione verso la SEC Statunitense** salvo quando indicato nella Scheda

Limitatamente alle **Società** che godano di copertura per l'**Esposizione verso la SEC Statunitense**, qualora la capitalizzazione del mercato azionario statunitense di tale **Società** ecceda, nel corso del **Periodo di Polizza**, la soglia indicata al punto 14 della Scheda per effetto di un'offerta di **Titoli**, l'**Assicuratore** non sarà responsabile ai sensi della presente polizza per qualsiasi **Perdita** che tragga origine o fondamento da ovvero sia attribuibile ad atti, errori od omissioni che si verifichino successivamente alla data di superamento di tale soglia, laddove tale atto, errore od omissione siano relativi ai **Titoli** offerti od a qualsiasi requisito di registrazione o segnalazione.

Laddove l'**Esposizione verso la SEC Statunitense** raggiunga o ecceda la soglia indicata al punto ____ della Scheda nel corso del **Periodo di Polizza**, potrà essere garantita copertura in base alla presente polizza, a condizione che il **Contraente** fornisca all'**Assicuratore** dettagli sufficienti a consentire a quest'ultimo di determinare e valutare la propria esposizione in relazione a tale **Esposizione verso la SEC Statunitense** e che l'**Assicurato** accetti tutti i termini, le condizioni, il pagamento del premio aggiuntivo e le limitazioni che l'**Assicuratore** proponga a seguito di tale richiesta. Qualsiasi estensione di copertura ai sensi della presente disposizione dovrà essere concordata per iscritto dall'**Assicurato** e debitamente annotata sulla presente polizza.

Operazioni

In nessun caso, l'**Assicuratore** sarà responsabile delle **Perdite** che traggano origine o fondamento da, ovvero siano attribuibili a:

- (i) un Atto Illecito che abbia luogo; ovvero
- (ii) qualsiasi altro Evento Assicurato che si verifichi

dopo la data di efficacia di una Operazione.

Controllate

Limitatamente a qualsiasi **Controllata**, l'**Assicuratore** sarà responsabile delle **Perdite** che traggano origine o fondamento da, ovvero siano attribuibili a:

- (i) un Atto Illecito che abbia luogo; ovvero
- (ii) qualsiasi altro Evento Assicurato che si verifichi,

nel tempo in cui una data entità sia stata o sia una Controllata.

8.6 Divieto di Cessione

La presente polizza e qualsiasi diritto previsto dalla o relativo alla stessa non può essere ceduto senza il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**.

8.7 Legge Applicabile

L'interpretazione della presente polizza o le questioni relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione o scioglimento saranno regolate in base alla legge della Repubblica italiana.

8.8 Operatività copertura in caso di embargo o di altra sanzione applicabile

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile all'**Assicuratore**, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente **Polizza** o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, l'**Assicuratore**, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'**Assicurato** o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'**Assicurato**, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

8.9 Interpretazione

Le descrizioni contenute nelle intestazioni e nei titoli della presente polizza si intendono unicamente a scopo descrittivo e per facilità di consultazione e non aggiungono alcun significato alla polizza. I termini e le espressioni al singolare dovranno includere il plurale e vice versa. Nella presente polizza i termini in **neretto** hanno il significato di cui alle definizioni contenute nella polizza o nella Scheda. I termini non specificamente definiti nella presente polizza hanno il significato agli stessi abitualmente attribuito.

Il Contraente

L'Assicuratore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente - anche per conto di ciascun Assicurato, debitamente **autorizzato a tal fine** - dichiara di approvare specificamente per iscritto le seguenti disposizioni della Polizza:

- Clausola *Claim- Made*

- **4 Esclusioni**

- 4.1 Comportamenti intenzionali/dolosi
- 4.2 Richieste di Risarcimento e Circostanze Pre-esistenti
- 4.3 Danni alla persona/Danni alle cose

- **5. Definizioni** (con particolare riferimento alle seguenti)

- 5.43 Richiesta di Risarcimento
- 5.21 Data di Continuità
- 5.15 Costi di Difesa
- 5.40 Periodo di Ultrattività
- 5.32 Massimale
- 5.37 Perdita
- 5.25 Franchigia
- 5.26 Franchigia per Titoli
- 5.27 Franchigia applicabile alle Richieste di Risarcimento in Materia di Diritto del Lavoro
- 5.45 Richiesta di Risarcimento Unica
- 5.36 Operazione
- 5.8. Atto Illecito

- **6 Richieste di Risarcimento**

- 6.1 Comunicazioni e Notificazioni
- 6.2 Eventi assicurati o Circostanze correlate
- 6.3 Difesa e definizione di una Richiesta di Risarcimento
- 6.4. Divieto di Ammissioni di Responsabilità

- 6.7 Anticipo dei Costi
- 6.8 Ordine di priorità dei pagamenti

- 7 Massimale e Franchigia

- 7.1. Massimale
- 7.2 Franchigia
- 7.3 Altre assicurazioni - Secondo rischio
- 7.4 Indennizzo ad Entità Esterna

- 8 Disposizioni Generali

- 8.1 Territorio (Mondo Intero)
- 8.5 Mutamenti del rischio
- 8.6 Divieto di cessione
- 8.8 Operatività copertura in caso di embargo o di altra sanzione applicabile

Il Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il DIP e i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:

- Nota informativa, comprensiva di Glossario;
- Condizioni Generali di Assicurazione;
- Questionario Proposta, ove previsto

Il Contraente

Data_____

Data ultimo aggiornamento: gennaio 2014